

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, articolo 34 commi 20 e 21)**

**AFFIDAMENTO IN HOUSE PER LA GESTIONE PLURIENNALE A FARMACIE BASSANO S.R.L. NEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

## INFORMAZIONI DI SINTESI

<b>Oggetto dell'affidamento</b>	Gestione delle farmacie comunali alla società in house Farmacie Bassano s.r.l.
<b>Ente affidante</b>	Comune di Bassano del Grappa
<b>Tipo di affidamento</b>	Servizio pubblico a rilevanza economica
<b>Modalità di affidamento</b>	Affidamento diretto a società in house
<b>Durata del contratto</b>	5 anni
<b>Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo</b>	Nuovo affidamento
<b>Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare</b>	Comune di Bassano del Grappa

## SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

<b>Nominativo</b>	Dott.ssa Lucia Cani
<b>Ente di riferimento</b>	Comune di Bassano del Grappa
<b>Area/servizio</b>	Area Prima "Programmazione e risorse"
<b>Telefono</b>	0424 519330
<b>Email</b>	lucia.cani@comune.bassano.vi.it
<b>Data di redazione</b>	13/12/2022

## SEZIONE A

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

#### **Livello sovranazionale (normativa europea direttamente applicabile):**

- Trattato istitutivo delle Comunità Europee;
- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti.

#### **Livello nazionale:**

- D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" - art. 192;
- D.Lgs. n. 267/2000 "testo Unico degli enti Locali" - art. 112.

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società in house providing. Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, il D. Lgs. 50/2016 contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23/24/25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il codice dei contratti prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a persona giuridica di diritto pubblico o privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti quando sono soddisfatte tutte le condizioni riportate di seguito:

1. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (ai sensi dell'art. 5 c. 2 del Codice dei Contratti);
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7 dell'art. 5 Codice dei Contratti, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Per poter affidare un contratto con modalità "in house", oltre all'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di società in house, è necessario effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

L'art. 9, legge 2/4/1968, n. 475 (recante "norme concernenti il servizio farmaceutico"), al comma 2, stabilisce che "[l]e farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità". Con riferimento alle modalità di gestione individuate dal citato art. 9, legge 475/1968, in giurisprudenza si registrano due prevalenti orientamenti, l'uno che assume per abrogata la disciplina speciale ivi contenuta, l'altro che, pur reputandola tuttora vigente per via dell'espressa salvezza prevista dall'art. 34, comma 25, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, non ne ravvisa la tassatività delle forme di gestione ivi previste.

In particolare, secondo la sentenza n. 5587, del 13/11/2014, del Consiglio di Stato, Sez. III, “*si può ritenere che le modalità di gestione delle farmacie comunali, indicate dall’art. 9 della legge n. 475 del 1968, non siano tassative*”, e “*non si dubita, in particolare, che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), benché tale modalità non sia stata prevista dal legislatore del 1968 (e del 1991), in coerenza con l’evolversi degli strumenti che l’ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate, L’affidamento della gestione è peraltro consentito in house a patto che il Comune eserciti sulla società un «controllo analogo» a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative, nel concetto di controllo analogo essendo peraltro ricompresa la destinazione prevalente dell’attività dell’ente in house in favore dell’amministrazione aggiudicatrice*”, con l’ulteriore precisazione che “*la gestione di farmacie comunali attraverso società partecipate dal comune può essere ammessa nei limiti in cui le amministrazioni comunali possono avere partecipazioni societarie*” (cfr. pure Consiglio di Stato, Sez. III, 4/9/2015, n. 4120; TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, 1/3/2016, n. 309).

L’art. 4, D. Lgs. 175/2016 (recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”), sancisce, al comma 1, che “[l]e amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”, ed al comma 2 che “[n]ei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

La gestione di una farmacia comunale appare suscettibile di rientrare nella nozione di servizio di interesse generale, a cui l’art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 175/2016, riconduce le “*attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale*”.

L’art. 16, D.Lgs. 175/2016, prevede, rispettivamente, al comma 1, che “[l]e società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata”; al comma 2, che “[a]i fini della realizzazione dell’assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”; mentre al comma 3, dispone che “[g]li statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci”.

Con precipuo riferimento all'art. 4, fermo restando che, in astratto, la connotazione quale servizio pubblico dell'erogazione del servizio farmaceutico mediante una farmacia comunale promana dall'art. 9, legge 475/1968 (e prima ancora dall'art. 1, R.D. 2578/1925), nel concreto la doverosità dell'attivazione di tale servizio si ricollega alle anzidette considerazioni sulla necessità di assicurare una maggior accessibilità del servizio a fronte dell'incremento e dell'invecchiamento dei residenti, sicché la gestione della farmacia comunale configura un'attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bassano del Grappa, ed in particolare richiede il diretto coinvolgimento dell'Ente, attraverso l'affidamento ad una società «in house», per assicurare modalità di erogazione del servizio che tengano in special modo conto delle esigenze, economiche e di salute, delle fasce di popolazione più deboli.

Considerato che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142, nelle seguenti forme:

- in economia;
- a mezzo di azienda speciale;
- a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

Sebbene la normativa consenta, formalmente, la scelta fra diverse forme gestione, le possibilità effettive di gestione di una farmacia comunale si riducono notevolmente a causa del concomitante effetto di altri vincoli normativi a carico degli enti locali, quali i limiti in materia di assunzioni del personale o i limiti in materia di costituzione di nuovi organismi, aziende o società.

#### **Livello comunale:**

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) che richiama le Linee di mandato e, in particolare, l'attenzione all'erogazione di servizi, assistenza, sicurezza, cura urbana e opportunità di miglioramento della quotidianità dei cittadini.

In riferimento al servizio di gestione delle farmacie comunali, l'Ente ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20/12/2018 che ha qualificato le farmacie comunali come servizio pubblico e ha approvato lo schema di concessione con durata dal 01/01/2018 al 31/12/2022.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 428 del 15/12/2022 è stato avviato il procedimento di analisi dell'affidamento in house, per la gestione delle farmacie, rispetto al ricorso al mercato.

## **SEZIONE B**

### **B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Ai sensi dell'articolo 112 del D. Lgs. 267/2000 gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Le linee programmatiche di mandato dell'Ente parte dal presupposto che amministrare una città, significa rispondere alle necessità dei cittadini, fornendo servizi, assistenza, sicurezza, cura urbana e opportunità di miglioramento della loro quotidianità. Questa Amministrazione comunale intende sostenere con particolare attenzione l'area del sociale puntando sulla famiglia, riconoscendo ad essa un ruolo fondamentale in tutte le fasi della vita, dalla nascita all'accompagnamento al fine vita, proponendo una profonda rivalutazione dell'offerta degli interventi messi a disposizione, attivando forme innovative di supporto professionale. Obiettivo di questa Amministrazione è anche sviluppare quei servizi e sistemi che consentano di favorire la permanenza domiciliare degli anziani e delle persone con disabilità, sgravando la famiglia dal sovraccarico assistenziale.

Le farmacie comunali rappresentano da sempre un presidio sociale e sanitario sul territorio, ma anche un volano di lavoro, di sviluppo, persino di sicurezza, un formidabile "strumento di comunicazione" con i cittadini, in grado di diffondere conoscenze ed informazioni.

Questa “qualità” sociale della farmacia pubblica non è riscontrabile in altre aree del servizio farmaceutico e dovrebbe essere adeguatamente valorizzata, in quanto:

- costituisce “il primo anello” di governo sul territorio della spesa farmaceutica, per il rilevante contributo all’ottimizzazione delle risorse del servizio sanitario regionale, per la naturale capacità di favorire un’informazione indipendente e attenta alle esigenze del cittadino, per la propensione a favorire il ricorso a medicinali e presidi sanitari che, nell’ambito della stessa categoria terapeutica, sono meno costosi;
- • partecipa in maniera diffusa, in base all’epidemiologia del territorio, a forme autonome di integrazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e al rafforzamento delle reti assistenziali, realizzando iniziative rivolte alla prevenzione, alla cura e alla promozione della salute, del benessere fisico, di stili di vita corretti.

Da qualche tempo, il percorso che le farmacie comunali stanno facendo, nella realizzazione della “Farmacia dei servizi”, in un confronto serrato con la tradizionale “farmacia commerciale”, è di affermare un nuovo ruolo rivolto alla qualità sociale, in un’ottica di sociologia della salute che punta alla valorizzazione della prevenzione e del sapere del farmacista come educatore socio-sanitario e come “diffusore”, nelle sue connotazioni psico-sociali, di buone pratiche rivolte a promuovere migliori livelli di salute da parte dei cittadini, secondo la definizione dell’OMS: “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità”.

Gli eventi degli ultimi anni hanno modificato profondamente la vivibilità dei quartieri e del centro urbano, dove sempre più spesso è proprio la farmacia comunale uno dei presidi territoriali sempre funzionante, riferimento e punto d’ascolto per gli abitanti e le persone con maggiore disagio sociale. Le farmacie del Comune si sono subito attrezzate per dotarsi di servizi “su misura” a cui il cittadino accede gratuitamente o a prezzi sociali, contribuendo a migliorare i livelli di assistenza soprattutto verso le categorie meno protette: anziani, madri in difficoltà, disabili, extracomunitari, disoccupati, persone sole, soggetti senza fissa dimora.

La Società ha per oggetto il servizio pubblico locale riguardante la gestione di farmacie di proprietà pubblica ed in particolare:

- la distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici e magistrali, omeopatici, di erboristeria;
- la vendita al pubblico di dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, prodotti per l’igiene personale, cosmetici, prodotti parafarmaceutici e tutti gli articoli di cui alla tabella dell’allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e successive modificazioni;
- la fornitura di materiale di medicazione, presidio medico - chirurgici, reattivi e diagnostici;
- la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici a farmacie pubbliche e private, alle aziende locali socio sanitarie e a case di cura;
- l’informazione e l’educazione sanitaria;
- l’erogazione di ogni altro servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all’ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico;
- la partecipazione ad iniziative delle amministrazioni locali in ambito sanitario e sociale;
- la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani o disabili, case di riposo, assistenza domiciliare;
- le attività immobiliari di locazione, costruzione, acquisto e vendita finalizzate o utili alle suddette attività;
- tutti i servizi comunque connessi o complementari a quelli descritti, tenuto anche conto delle innovazioni di prodotto e di processo intervenute.

La produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi.

La prestazione di servizi nel settore socio-sanitario quali a titolo esemplificativo:

- l’educazione sanitaria e la consulenza nella scelta dei prodotti da banco;
- la consulenza per l’assistenza domiciliare;
- l’effettuazione di test di auto diagnosi

- autoanalisi del sangue;
- noleggio apparecchiature;
- ritiro referti di laboratorio ospedaliero;
- prenotazioni visite mediche;
- informazione sull'accesso ai servizi sanitari del territorio;
- consegna a domicilio gratuita.

## **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Il servizio che sarà oggetto del contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto quindi alla relativa normativa vigente e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore e per quanto compatibili con le disposizioni della legge 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni attinenti i servizi pubblici essenziali.

I servizi che saranno affidati alla società in house Farmacie Bassano Srl saranno:

1. la gestione del servizio farmaceutico, comprensivo delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività farmaceutica, di cui è titolare il Comune di Bassano del Grappa;
2. il servizio pubblico riguardante la gestione di farmacie di proprietà pubblica;
3. ulteriori servizi richiesti dal Comune compatibili con l'attività indicata ai punti precedenti.

Gli obiettivi che la società in house si impegnerà a raggiungere sono i seguenti:

- contenere i prezzi al consumo dei prodotti non soggetti a prezzo controllato, in particolare quelli destinati alle fasce ritenute deboli della popolazione (infanzia, terza età, disabili);
- divenire centro di informazione del cittadino, orientandolo in riferimento al consumo farmaceutico, alla cura del benessere, oltre che alla cura degli stati patologici;
- promuovere l'uso corretto del farmaco;
- promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di promozione, informazione ed educazione alla salute.

La società in house Farmacie Bassano Srl si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia ed economicità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, sull'erogazione dei servizi pubblici locali.

## **SEZIONE C**

### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

La modalità di affidamento prescelta è l'affidamento diretto a società in house, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 50/2016.

Farmacie Bassano srl è stata costituita nel 2018 per trasformazione di Farmacasa S.p.A., società per azioni costituita nell'anno 2000, derivante dalla trasformazione dell'Azienda municipalizzata "Farmacie comunali di Bassano del Grappa" in attività dal 1973.

La società Farmacie Bassano srl è, a tutti gli effetti, una società a capitale interamente pubblico; le attività sono svolte nei confronti dell'unico comune Socio, il Comune di Bassano del Grappa, il quale esercita le attività di controllo analogo previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Per la realizzazione delle attività sopra indicate, il Comune quindi si avvarrà della propria società in house. A ciò si aggiunge che la società ha già svolto questo tipo di attività, con piena soddisfazione dell'amministrazione comunale e nel rispetto e tutela dei lavoratori in ogni aspetto contrattuale nonché dei dettami in materia di criteri ambientali minimi e con comprovata e oggettiva crescita della qualità della prestazione resa.

Le condizioni per l'affidamento diretto in house sono sussistenti e in linea con le disposizioni di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Come specificato nella precedente "Sezione A", i requisiti richiesti dalla normativa sono:





dei lavori in corso su ordinazione								
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi in conto esercizio	1.661,00	351,00						
Altri ricavi e proventi	46.783,00	51.663,00						
<b>Totale valore produzione</b>	<b>3.347.641,00</b>	<b>3.409.070,00</b>	<b>3.471.626,43</b>	<b>3.535.330,78</b>	<b>3.600.204,10</b>	<b>3.666.267,84</b>	<b>3.733.543,85</b>	<b>3.802.054,39</b>

### **MOTIVAZIONE SOCIALE – BENEFICI PER LA COLLETTIVITA'**

Per quanto concerne i benefici per la collettività si registra quanto segue:

- la società Farmacie Bassano Srl è un soggetto pubblico senza finalità lucrative, ma ispira la gestione al pareggio del bilancio, al contrario del comune imprenditore privato che opera nel mercato;
- la società Farmacie Bassano Srl, in quanto soggetto pubblico, si prefigge numerose finalità meritevoli, di pubblico interesse di tutela e salvaguardia del bene pubblico, che l'imprenditore privato operante nel mercato (e quindi costretto a generare l'utile d'impresa) non potrebbe perseguire (se non marginalmente per scopi filantropici);
- l'art. 33 comma 3 dello statuto della società prevede inoltre *“dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, vengono distribuiti interamente ai soci, salvo che l'assemblea deliberi di imputarli a riserve straordinarie o ad altra destinazione, oppure disponga di assumere una decisione inerente agli stessi nei successivi esercizi.”* Questo implica che il nostro Comune, socio unico, possa reinvestire i medesimi in finalità sociali, così adempiendo in maniera più puntuale ed efficace alle proprie finalità istituzionali di cura e promozione degli interessi e di sviluppo della comunità amministrata, previste dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il “controllo analogo” esercitato sulle società del Comune, consente infatti al Comune di intervenire nelle scelte gestionali operative della società relative allo svolgimento dell'attività affidata per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

I poteri di intervento e di controllo consentono adeguamenti, anche in itinere, delle condizioni di svolgimento dei servizi alle esigenze dell'amministrazione, ciò ha consentito e consentirà al Comune di conseguire standard qualitativi di efficienza superiori rispetto al ricorso al mercato libero.

### **PUBBLICAZIONE**

Tale relazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale prima dell'approvazione dell'affidamento come previsto per i servizi pubblici locali di rilevanza economica in base all'art. 34 comma 20 del DL n. 179/2012.